

DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017
39/2017/E/COM

ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO ISTITUTO NAZIONALE PER LA MEDIAZIONE E
L'ARBITRATO - INMEDIAR NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR DELL'AUTORITÀ

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 2 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE” (di seguito: direttiva ADR europea);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: legge 388/00);
- il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, (di seguito: d.l. 35/05)
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la domanda di iscrizione effettuata dall’Organismo Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato - INMEDIAR, prot. Autorità 1770 del 18 gennaio 2017 (di seguito: domanda prot. 1770/2017).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 130/15, di recepimento della direttiva ADR europea, ha introdotto, nella parte V del Codice del consumo, un nuovo Titolo II-bis, denominato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di

vendita o di servizi, che coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell'Unione Europea presso organismi ADR (Alternative Dispute Resolution);

- in particolare, la nuova normativa:
 - per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies del Codice del consumo, designa, fra le altre, l'Autorità quale autorità competente per l'ADR, con riferimento ai settori regolati (articolo 141-octies, comma 1, lettera c, del Codice del consumo);
 - prevede che *“Presso ciascuna autorità competente è istituito, [...] con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio [...] provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR [...] sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR [...]”* (articolo 141-decies del Codice del consumo);
- stabilisce che *“Il Ministero dello Sviluppo Economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea”* (articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo) con il compito, fra gli altri, di trasmettere alla Commissione europea medesima l'elenco consolidato degli organismi ADR, ivi inclusi gli organismi settoriali di cui agli elenchi delle autorità competenti;
- l'Autorità, in attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:
 - ha istituito l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione Europea (di seguito: Elenco ADR dell'Autorità);
 - ha approvato la *“Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all'elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”*, Allegato A (di seguito: Disciplina), nonché previsto l'emanazione di eventuali linee guida applicative;
- la Disciplina prevede, tra l'altro:
 - all'articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in elenco gli organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
 - all'articolo 3, comma 3.1, che l'organismo che intende essere iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità propone domanda di iscrizione, nella quale fornisce le informazioni previste dall'articolo 141-nonies, commi 1 e 3, del Codice del consumo;

- all'articolo 3, comma 3.2, che ai fini dell'iscrizione, l'organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore; l'organismo è iscritto in elenco per i settori di competenza dell'Autorità per i quali certifica la specifica formazione;
- all'articolo 4, comma 4.1, che la Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati dell'Autorità, ricevuta la domanda di iscrizione completa, entro 30 giorni svolge l'istruttoria sulla base degli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e della Disciplina e la sottopone all'Autorità;
- l'Autorità ha pubblicato l'Elenco degli organismi ADR dei settori di competenza sul proprio sito internet e ne cura l'aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea;
- l'Autorità verifica, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 141 e ss. del Codice del consumo e alla Disciplina, se un organismo iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità medesima continui a soddisfare i requisiti richiesti per l'iscrizione e, in caso di non conformità, provvede alla relativa cancellazione dall'Elenco.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'organismo denominato Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato - INMEDIAR, in data 18 gennaio 2017, ha presentato la domanda prot. 1770/2017 al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco ADR dell'Autorità, per i settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, allegando il regolamento di procedura svolta dall'organismo medesimo;
- l'organismo in argomento:
 - è iscritto nel Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia di cui al d.lgs. 28/10, al n. 223;
 - ha attestato che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono mediatori iscritti nell'Elenco dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia e che alcune di esse possiedono anche un'adeguata formazione specifica nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore.

RITENUTO CHE:

- la domanda di iscrizione prot. 1141/2017, presentata dall'Organismo Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato - INMEDIAR, in base a quanto ivi dal medesimo attestato, nelle more dell'emanazione di eventuali linee guida applicative, sia idonea ai fini dell'iscrizione del predetto Organismo nell'Elenco

ADR dell'Autorità, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. l'iscrizione dell'Organismo Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato - INMEDIAR nell'Elenco ADR dell'Autorità, contestualmente aggiornandolo, ai sensi della Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all'elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità, Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 febbraio 2017

IL PRESIDENTE